

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio in Olbia nel mio studio in via G. D'Annunzio - Centro Martini.

Avanti a me dottor VINCENZO PISTILLI, Notaio in Olbia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

<sono presenti:>>

- <MURRIGHILE ANNA PIETRINA, nata a Olbia il giorno 31 luglio 1955, domiciliata per ragioni della carica in Olbia, ove appresso,~~Via Grecia8~~ la quale interviene al presente atto non in proprio ma, in qualità di Presidente e legale rappresentante della:

- "PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO", con sede in Olbia, Via Nanni n.17/19, avente numero di Codice fiscale n. 02034880902, al presente atto autorizzata giusta i poteri alla medesima spettanti in virtù del vigente statuto, nonché in virtù di delibera del Consiglio Provinciale n.14 in data 11 giugno 2009;>

- <RASPITZU GIOVANNI MARIA, nato a Monti il giorno 12 marzo 1949, domiciliato per ragioni della carica in Monti, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIONUMERO CIVICO~~il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

- "COMUNE DI MONTI" con sede in Monti, Via Regione Sarda n.2,

avente numero di Codice Fiscale 00060850906, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto, nonché in virtù di delibera del Consiglio Comunale n.30 in data 19 giugno 2009;>

- <SOTGIA ANTONIO, nato a Calangianus il giorno 25 marzo 1938, domiciliato per ragioni della carica in Calangianus, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIO~~NUMERO CIVICOil quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Vice Sindaco e legale rappresentante del:

- "COMUNE DI CALANGIANUS" con sede in Calangianus, Via Sant'Antonio n. 2, avente numero di Codice Fiscale 82005750904, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto, nonché in virtù di delibera del Consiglio Comunale n.35 in data 22 giugno 2009;>

- <ORECCHIONI ANNINO, nato a Calangianus il giorno 30 settembre 1965, domiciliato per ragioni della carica in Sant'Antonio di Gallura, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIO~~NUMERO CIVICOil quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Assessore e legale rappresentante del:

- "COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA" con sede in Sant'Antonio di Gallura, Via Matteo Ruzittu n. 1, avente numero di Codice Fiscale 91027260909, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto, nonché in virtù di delibera del Consiglio Comunale n.15 in data 23 giugno 2009;>

- <ARBERI LUCIANO, nato a Sorgono il giorno 19 maggio 1946, residente in Oschiri, Via Alcide De Gasperi n.7, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di procuratore speciale del:

- "COMUNE DI OSCHIRI" con sede in Oschiri, Via Marconi n. 9, avente numero di Codice Fiscale 00110800901, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto, nonché in virtù di delibera del Consiglio Comunale n.12 in data 16 giugno 2009 ed in forza di procura speciale a mio rogito, ricevuta in data 3 luglio 2009, rep. n. 92.632, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";>

- <STANGONI ANTON PIETRO, nato a Sassari il giorno 28 agosto 1970, domiciliato per ragioni della carica in Badesi, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIO~~NUMERO CIVICOil quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante del:

- "COMUNE DI BADESI" con sede in Badesi, Via Risorgimento n. 15, avente numero di Codice Fiscale 82004930903, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto, nonché in virtù di delibera del Consiglio Comunale n.39 in data 29 giugno 2009;>

- <ISONI GIUSEPPE, nato a Monti il giorno 30 luglio 1943, domiciliato per ragioni della carica in Monti, ove appresso, ~~via Vittorio Emanuele~~80il quale interviene al presente atto non in

proprio, ma in qualità di Consigliere Delegato della società:

- **"CANTINA SOCIALE DEL VERMENTINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MONTI"**, con sede in Monti, via San Paolo n. 1, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 00199670902, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale, nonché in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2007;>

- <**MANCINI GIOVANNI**, nato a Monti il giorno 17 luglio 1937, domiciliato per ragioni della carica in Olbia, ove appresso, ~~via Callura3~~ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore Unico della società:

- **"CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L."** con sede in Olbia, Zona Industriale settore n. 7, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 01638420909, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;>

- <**OGGIANO PIETRO GIUSEPPE**, nato a Sedini il giorno 25 agosto 1959, domiciliato per ragioni della carica in Badesi, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIONUMERO CIVICO~~ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Consigliere Delegato della società:

- **"AGRIVITIVINICOLA BADESI - GOLFO DELL'ASINARA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA"** con sede in Badesi, località "Lì Parisi" snc,

avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 02017280906, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale, nonché dei poteri conferiti in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2009;>

- <COLUMBANO AGOSTINO, nato a Arzachena il giorno 20 ottobre 1952, domiciliato per ragioni della carica in Olbia, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIO~~NUMERO CIVICOil quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di socio amministratore della società:

- "LU BRANU TURISMO RURALE S.N.C. DI COLUMBANO ANTONELLO E AGOSTINO" con sede in Olbia, via Vignola n. 10, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 01858880907, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù dei vigenti patti sociali;>

- <MANCINI ANTONIO, nato a Cagliari il giorno 30 dicembre 1961, domiciliato per ragioni della carica in Olbia, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIO~~NUMERO CIVICOil quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di socio amministratore della società:

- "CANTINA DELLE VIGNE DI PIERO MANCINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, DI PAULIS MARISA, MANCINI LAURA, MANCINI ANTONIO E MANCINI ALESSANDRO" con sede in Olbia, Zona Industriale - Set-

tore 1, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 02708420928, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù dei vigenti patti sociali;>

- <PANU GIOVANNI ANGELINO, nato a Santa Teresa Gallura il giorno 9 novembre 1947, residente in Aglientu, Piazza Alivia n.20, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di procuratore speciale della signora:

- GALA ANTONIA nata a Tempio Pausania, il giorno 19 ottobre 1949, residente a Aglientu, Piazza Alivia n. 10, codice fiscale GLA NTN 49R59 L093R, quale titolare della ditta individuale omonima, con sede in Aglientu, Piazza Alivia n.10, avente Partita Iva n.01128810908, al presente atto autorizzato giusta procura speciale a mio rogito, ricevuta in data 1° luglio 2009, rep. n. 92.610, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";>

- <PIRINA MARIA CLAUDIA, nata a Olbia il giorno 22 giugno 1966, domiciliata per ragioni della carica in Olbia, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIO~~NUMERO CIVICOla quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di socio accomandatario della società:

- "EQUIPE S.A.S. DI PIRINA MARIA & C." con sede in Olbia, Via Venezia Euganea n. 20, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 01804660908, al presente atto autorizzata giusta i poteri alla

medesima spettanti in virtù dei vigenti patti sociali;>

- <DEMURO MARTINO, nato a Arzachena il giorno 3 agosto 1950, domiciliato per ragioni della carica in Arzachena, ove appresso, ~~INDIRIZZO DOMICILIO NUMERO CIVICO~~ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore Unico della società:

- "SURRAU S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA" con sede in Arzachena, località "Chilvagghia", avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 02045680903, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale.>

I comparenti suddetti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita tra la "PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO", il "COMUNE DI MONTI", il "COMUNE DI CALANGIANUS", il "COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA", il "COMUNE DI OSCHIRI", il "COMUNE DI BADESI", la "CANTINA SOCIALE DEL VERMENTINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MONTI", la "CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L.", la "AGRIVITIVINICOLA BADESI - GOLFO DELL'ASINARA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA", la "LU BRANU TURISMO RURALE S.N.C. DI COLUMBANO ANTONELLO E AGOSTINO", la "CANTINA DELLE VIGNE DI PIERO MANCINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, DI PAULIS MARISA, MANCINI LAURA, MANCINI ANTONIO E MANCINI

ALESSANDRO", GALA ANTONIA, la "EQUIPE S.A.S. DI PIRINA MARIA & C.", la "SURRAU S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA", in qualità di soci fondatori, una libera associazione di promozione sociale (ex L. 383/00) <denominata:

"STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G.">

ARTICOLO 2

L'Associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha sede in Comune di Monti, presso la sede della Comunità Montana del Monte Acuto in Monti, Via Sa Murighessa.

ARTICOLO 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone in via esclusiva il perseguimento delle seguenti finalità:

<- valorizzare e promuovere la produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita "D.O.C.G.", a denominazione di origine controllata "D.O.C.", a indicazione geografica tipica "I.G.T.", nonché la valorizzazione e promozione di altri prodotti derivanti dalla utilizzazione delle uve e dei vini al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali.

Di promuovere e sostenere iniziative atte a valorizzare i vini

tipici locali e le produzioni agricole tipiche di qualità, nonché le produzioni agro alimentari tradizionali oltre a incentivare il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate, quali la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali, di ospitalità e degustazione dei prodotti.

Inoltre si prefigge di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dell'identità economico - culturale dei territori del vino, oltre a valorizzare e promuovere la coltura dei vitigni sardi autoctoni.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente e comunque il tutto come meglio specificato nell'allegato statuto di cui in appresso.>

ARTICOLO 5

< L'associazione ha la sua durata sino al 31 dicembre 2050.>

ARTICOLO 6

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

ARTICOLO 7

I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto

sociale:

- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

ARTICOLO 8

<I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa e della quota di iscrizione costituente il fondo sociale, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito nelle seguenti misure:

- a) - Agriturismi Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- b) - Cantine - Aziende Vitivinicole - Case Vinicole Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero);
- c) - Ristoranti Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- d) - Enotecche Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- e) - Alberghi Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- f) - Artigianato Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- g) - Negozi di gastronomia Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- h) - Prodotti apistici Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- i) - Aziende agricole Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- l) - Agenzie di servizi e promozione (tour operator e agenzie di viaggio) Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- m) - Imprese di servizio al turismo Euro 100,00 (cento virgola

zero zero);

n) - Provincia di Olbia - Tempio Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

o) - Comuni aderenti alla strada:

- con popolazione fino a 5.000 (cinquemila) abitanti Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- con popolazione oltre i 5.000 (cinquemila) abitanti Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

p) Azienda di promozione turistica Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.><>

ARTICOLO 9

I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 (sette) membri.

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

- ISONI GIUSEPPE - Presidente

- MURRIGHILE ANNA PIETRINA - Consigliere

- PIRINA MARIA CLAUDIA - Consigliere

- MANCINI ANTONIO - Consigliere

- OGGIANO PIETRO GIUSEPPE - Consigliere

- COLUMBANO AGOSTINO - Consigliere

- RASPITZU GIOVANNI MARIA - Consigliere

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause

di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 c.c..

ARTICOLO 10

I costituenti deliberano che le cariche di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

ARTICOLO 12

<Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009>

ARTICOLO 13

Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

- I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Ri-

chiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato; l'atto consta di tre foglio scritti a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in piccola parte da me Notaio a mano per pagine undici intere e parte della presente sin

qui.

Sottoscritto alle ore venti e minuti cinque.

F.to: ANNA PIETRINA MURRIGHILE

PANU GIOVANNI ANGELINO

GIOVANNI MARIA RASPITZU

SOTGIA ANTONIO

ORECCHIONI ANNINO

ARBERI LUCIANO

ANTON PIETRO STANGONI

GIUSEPPE ISONI

MANCINI GIOVANNI

PIETRO GIUSEPPE OGGIANO

AGOSTINO COLUMBANO

ANTONIO MANCINI

PIRINA MARIA CLAUDIA

MARTINO DEMURO

VINCENZO PISTILLI NOTAIO->

ATTO-S*

*S-STATUTO<ALLEGATO "C" AL N.25786 DELLA RACCOLTA

S T A T U T O

Art. 1) Denominazione - Sede - Durata

E' costituita un'associazione volontaria denominata "STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G." che di seguito sarà indicata come "Strada" con sede legale ed amministrativa in Monti, presso la sede della Comunità Montana del Monte Acuto in Mon-

ti, Via Sa Murighessa.

Altre sedi potranno essere stabilite dal C.d.A. secondo le esigenze dell'Associazione.

L'associazione potrà operare anche in altri luoghi, sia in Italia che all'estero, scelti dal Consiglio di Amministrazione e ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali, fermo restando le competenze della Regione Sardegna in materia di promozione all'estero.

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea dei soci potrà, con propria deliberazione, disporre la proroga della durata o l'anticipato scioglimento dell'associazione così come previsto dall'art. 26.

Art. 2) Scopi

L'associazione "STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA DOCG" non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale delle aree di riferimento con particolare riguardo a tutte le produzioni che ricadono nel territorio della Provincia Olbia - Tempio, attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:

a) - favorire la crescita sociale ed armoniosa del Sistema Territoriale Gallura, favorendo uno sviluppo che tende a valorizzare le zone interne al fine di decongestionare aree a maggiore presenza turistica per creare un rapporto migliore e del tutto nuovo fra turista e territorio.

b) - valorizzare e promuovere attraverso il turismo le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agro alimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile;

c) - incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di commercializzazione turistica della "Strada", individuando i mercati o i target, e dotandosi di eventuali strutture proprie adatte allo scopo;

d) - valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali, ambientali e archeologiche presenti nel percorso della "Strada";

e) - proporre una segnaletica informativa di pubblica utilità e di servizio con il logo della "Strada", identificativo dell'area di riferimento e dei vini;

f) - definire un regolamento di qualificazione delle Strade individuando gli standard minimi di qualità per ogni categoria dei soggetti aderenti;

g) - promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

h) - garantire agli associati l'informazione di base e l'assistenza sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per

l'adeguamento agli standard di qualità, definiti ed approvati dall'associazione;

i) - esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard di qualità;

j) - diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

k) - pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della "Strada";

l) - promuovere il turismo del vino, la "Strada" e tutte le forme di attività ad esso collegate, e sviluppare forme di cooperazione e collaborazione con altre associazioni e istituzioni;

m) - favorire l'applicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio, volti a valorizzare le caratteristiche dei territori interessati alla produzione dei vini di qualità della provincia di Olbia - Tempio, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani urbanistici dei Comuni dei territori del vino;

n) - promuovere attività di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute e favorire un corretto abbinamento con il vino;

- o) - favorire l'integrazione socioeconomica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione e della realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento;
- p) - realizzare iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e centri di documentazione per dotare le zone di produzione di un'adeguata capacità informativa;
- q) - svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- r) - definire accordi di collaborazione con altre Strade del Vino o organismi turistici e di formazione turistica di zone vicine.

Art. 3) Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione:

- a) - Produttori vitivinicoli singoli o associati e cantine;
- b) - Produttori specializzati in produzioni alimentari tipiche dell'area di riferimento;
- c) - Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti a denominazione di origine;
- d) - Comuni, Enti locali pubblici e privati, l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio, STL Sistema Turistico Locale e organizzazioni professionali;
- e) - Enotecche, botteghe del vino e dei prodotti alimentari tipici;
- f) - Esercenti l'attività di ristorazione e ricettive;

g) - Albergatori ed esercenti attività di alloggio extra alberghiera;

h) - Esercenti l'attività dell'agriturismo;

i) - Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi dell'associazione;

j) - Associazioni culturali e turistiche locali con scopi sociali attinenti a quelli della presente associazione, Università e Istituti professionali scolastici dei settori interessati;

k) - Altri soggetti individuati da leggi regionali o nazionali che regolamentano il settore delle strade del vino;

l) - Altri soggetti individuati dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consona al raggiungimento degli scopi sociali;

m) - Musei del Vino e della Vite e strutture inerenti la cultura e le tradizioni contadine, Enti Parco e Riserve Naturali;

n) - Tour operator che hanno sede e operano nel territorio della "Strada" e possiedono i requisiti stabiliti dal presente statuto, dai disciplinari e dagli impegni fatti propri dalla Strada.

Il numero degli associati è illimitato.

Ai fini e per gli effetti del presente statuto, i soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla fonda-

zione dell'associazione.

I soci ordinari sono coloro che entrano a far parte dell'associazione dopo la costituzione.

Sia i soci fondatori che i soci ordinari e i soci delle singole categorie, devono rientrare negli standard di qualità previsti dal disciplinare di qualificazione e sono tenuti al versamento della quota annua per la gestione dell'associazione.

Così come previsto dall'art. 3 della Delibera n. 45/14 del 7 novembre 2006 devono far parte del Comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono vini di qualità cui fa riferimento la "Strada".

I soci sostenitori sono coloro che, pur non rientrando nelle categorie previste dall'art. 3, intervengono con iniziative di sostegno all'associazione.

I soci onorari sono coloro ai quali lo specifico "status" è stato riconosciuto e conferito dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per particolari meriti acquisiti.

Art. 4) Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente statuto e dei requisiti previsti nel disciplinare per la categoria e l'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito all'accoglimento della domanda; tale decisione è insindacabile ed inappellabile.

Art. 5) Quote sociali e contributi

Tutti i soci si impegnano a versare:

- a) - una quota di ammissione iniziale o di iscrizione;
- b) - una quota annuale di partecipazione.

L'entità della quota è determinata annualmente dall'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, da privati, purché utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6) Obblighi del socio

L'associato si impegna a:

- a) - osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'associazione e a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- b) - permettere, dietro motivata richiesta, ai componenti e/o agli incaricati del Consiglio di Amministrazione di accedere ai terreni e locali dell'associato destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) - accettare che i componenti e/o gli incaricati del Consiglio di Amministrazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e del disciplinare

dell'associazione;

d) - non recedere dall'adesione nei primi due esercizi dall'iscrizione.

Art. 7) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio dell'associazione viene meno:

a) - per decesso o per scioglimento della società;

b) - per cessazione dell'attività;

c) - per recesso volontario, da notificare a mezzo lettera raccomandata A/R inviata al Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno. Fatto salvo quanto previsto alla lettera d) dell'art. 6), il recesso comunicato nei termini avrà effetto alla chiusura dell'esercizio in corso;

d) - per espulsione.

Art. 8) Espulsione

Il socio che non adempie agli impegni nei confronti dell'associazione o che violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare o le delibere degli organi sociali o che comunque provochi un danno agli interessi dell'associazione potrà essere espulso dall'associazione con provvedimento motivato adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro tale provvedimento il socio espulso potrà fare opposizione nelle modalità previste al seguente art. 22).

Art. 9) Subentro

Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale

gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni.

La domanda, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato.

Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

Art. 10) Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) - l'Assemblea degli associati;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Presidente;
- d) - il Vice Presidente
- e) - il Tesoriere
- f) - il Comitato Tecnico
- g) - il Collegio dei Revisori

Per i soci, l'appartenenza agli organi dell'associazione non prevede la corresponsione di gettoni di presenza o indennità di carica.

Art. 11) Assemblea degli associati

Nell'assemblea ogni socio fondatore e ordinario, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto ad un voto.

E' possibile la delega ad altro socio. Nessun socio può rap-

presentare più di due soci, oltre se stesso.

L'assemblea è convocata del Presidente, a seguito di Delibera del C.d.A., presso la sede dell'associazione o in ogni altro luogo purché nell'area di riferimento, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o ad altro mezzo elettronico almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria, o almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea straordinaria.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e l'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato.

Art. 12) Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

a) - approva il bilancio consuntivo e di previsione dell'associazione;

b) - elegge il Presidente dell'assemblea;

c) - elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) - approva il disciplinare con gli standard minimi di qualità;

e) - impartisce le direttive generali dell'associazione;

f) - nomina i membri del Collegio dei Revisori;

g) - determina l'ammontare delle quote sociali e i contributi.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, della metà più uno dei soci fondatori e ordinari, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13) Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

a) - sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) - sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione;

c) - sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

d) - su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, di tre quarti dei soci fondatori e ordinari e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) Consiglio di Amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per statuto sono demandate all'assemblea.

In particolare:

a) - elegge il Presidente, scelto fra i soci fondatori o ordinari della categoria identificata alla lettera a) dell'art.3;

b) - nomina l'ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti e il Vice Presidente;

c) - redige il bilancio consuntivo e di previsione secondo le disposizioni di legge, corredati da una relazione sull'andamento della gestione;

d) - delibera sull'ammissione dei nuovi soci;

e) - delibera sull'esclusione dei soci;

f) - propone all'assemblea il regolamento con gli standard minimi di qualità;

g) - controlla i requisiti degli aderenti;

h) - valuta i requisiti degli aderenti alla Strada;

i) - delibera ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, ogni qual volta questi lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta ogni quadrimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione mediante fax, o a mezzo elettronico, deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché le materie da trattare.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario, ovvero da

un Consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente:

a) - rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

b) - convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione;

c) - adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea degli associati e dal Consiglio di Amministrazione;

d) - conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, previa approvazione del Consiglio;

e) - vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio;

f) - conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;

g) - tutela e rappresenta in giudizio gli interessi dell'associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16) Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza può essere proposto dal Presidente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è costituito da tre a cinque membri. Esso svolge le attività e funzioni stabilite e delegate dal Consiglio di Amministrazione per l'efficienza ed efficacia operativa dell'associazione.

Art. 17) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci, e in sub-ordine, tra esperti esterni, questi ultimi iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

L'assemblea nomina il Presidente e determina l'eventuale compenso del Collegio.

Il Presidente del Collegio è scelto fra i soci delle diverse categorie, ad esclusione di quella identificata alla lettera a) dell'art. 3.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 5, dagli avanzi di gestione, nonché dai beni di qualsiasi natura che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.

L'associazione risponde per le obbligazioni sociali unicamente con il patrimonio sociale versato con le quote dei soci.

L'esercizio economico - finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di previsione dovrà essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Il bilancio consuntivo dell'associazione sarà approvato entro i 4 (quattro) mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 19) Comitato Tecnico

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un comitato composto da esperti per verificare i requisiti e il rispetto degli standard minimi di qualità degli aderenti, al fine dell'appartenenza alla Strada, e ne specifica i compiti e le modalità di lavoro.

Art. 20) Tenuta dei Libri

Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l'associazione tiene il libro dei soci, i libri dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'ufficio di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21) Logo della Strada

L'associazione adotta un proprio logo che deve rappresentare l'integrazione territoriale e produttiva della Strada.

Art. 22) Comitato di gestione

L'associazione ha la funzione di comitato promotore ed ha il compito di presentare all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Riforme Agro-pastorali, istanza di riconoscimento della Strada. Riconosciuta la "Strada", l'associazione assumerà il ruolo di Comitato di gestione così come previsto dalla Deliberazione n. 45/14 del 7 novembre 2006 art. 6, della R.A.S.

Art. 23) Modalità di rendicontazione

1) Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione, mediante la persona individuata dal Presidente all'interno del Comitato Direttivo o comunque socio, dovrà redigere una relazione tecnico finanziaria sull'attività svolta da inviare alla Provincia di Olbia-Tempio, inoltre, unitamente alla relazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) rendiconto analitico delle spese sostenute con indicazione delle fatture quietanzate;
- b) note di addebito;
- c) prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali e ritenute erariali;
- d) schema delle spese effettivamente sostenute per singole voci di spesa;
- e) giustificativi di spesa regolarmente quietanzati.

2) entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltre, sarà cura dell'Associazione redigere una relazione, da inviare all'Assessorato Regionale competente, che illustri l'attività svolta nel-

l'anno precedente e il programma da svolgersi nell'anno in corso, così come indicato all'art. 5 delle direttive di attuazione della legge 268/99.

Art. 24 Scioglimento anticipato

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione non potrà essere sottoposto all'Assemblea se non in seguito a domanda firmata da almeno due terzi dei soci e dei due terzi delle aziende vitivinicole.

La proposta non sarà accettata se non raccoglie i suffragi di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto a voto.

L'Associazione potrà essere sciolta se viene a mancare il quorum dei soci appartenenti alla categoria prevista.

In caso di scioglimento o cessazione, si stabilisce l'obbligo di devoluzione ai comuni interessati del patrimonio residuo, ai fini di analoga utilità dopo la liquidazione, come prescritto dall'art.6 della Deliberazione n.45/14 del 07.11.2006.

Art.24 bis) Rappresentatività delle varie categorie

Deve essere assicurata in seno al Consiglio di Amministrazione del Comitato di Gestione la rappresentatività delle varie categorie degli associati.

Art.25) Clausola compromissoria e istituzione Collegio Arbitrale

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra l'associazione e ciascun associato oppure tra gli stessi associati e/o i legittimi loro

eredi, connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e del regolamento di qualità, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposte alla decisione arbitrale di un Collegio di tre Arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio. Lo stesso Presidente del suddetto ente nominerà sempre su richiesta della parte più diligente, anche l'Arbitro che controparte non abbia potuto o voluto nominare.

L'arbitrato sarà rituale e gli Arbitri decideranno secondo diritto.

Art. 25 bis) Scioglimento anticipato

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione non potrà essere sottoposto all'Assemblea se non in seguito a domanda firmata da almeno due terzi dei soci e dei due terzi delle aziende vitivinicole.

La proposta non sarà accettata se non raccoglie i suffragi di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto a voto.

L'Associazione potrà essere sciolta se viene a mancare il quorum dei soci appartenenti alla categoria prevista.

In caso di scioglimento o cessazione, si stabilisce l'obbligo di devoluzione ai comuni interessati del patrimonio residuo, ai fini di analoga utilità dopo la liquidazione, come pre-

scritto dall'art.6 della Deliberazione n.45/14 del 07.11.2006.

Art. 25 ter) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.

F.to: ANNA PIETRINA MURRIGHILE

PANU GIOVANNI ANGELINO

GIOVANNI MARIA RASPITZU

SOTGIA ANTONIO

ORECCHIONI ANNINO

ARBERI LUCIANO

ANTON PIETRO STANGONI

GIUSEPPE ISONI

MANCINI GIOVANNI

PIETRO GIUSEPPE OGGIANO

AGOSTINO COLUMBANO

ANTONIO MANCINI

PIRINA MARIA CLAUDIA

MARTINO DEMURO

VINCENZO PISTILLI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor Vincenzo PISTILLI, Notaio in Olbia, che la presente copia in quaranta pagine, è conforme

all'originale, per uso

Olbia,

>STATUTO-S*